Procura MESSINA Segreteria del Procuratore

Da: Marco Colamonici
Inviato: venerdì 28 marzo 2025 11:35
A: Antonio D'amato
Cc: Procura MESSINA Segreteria del Procuratore
Oggetto: Report Ufficio studi e documentazione marzo '25

Priorità: Alta

Quale coordinatore dell'USD inoltro, per opportuna conoscenza, il:

- **Report USD - marzo '25**

concernente le principali novità giurisprudenziali selezionate dai magistrati componenti dell'USD.

Segnalo, in particolare, anche quale coordinatore del Dipartimento 2, la seguente sentenza sulla tematica della richiesta d'incidente probatoria nei procedimenti per reati di cd."codice rosso":

- **Sentenza Numero: 10869, deposito del 18 marzo 2025**

Decisione: *Le Sezioni Unite penali hanno affermato che è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice* ***rigetti la richiesta di incidente probatorio****, avente ad oggetto la* ***testimonianza della persona offesa*** *di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla* ***insussistenza della vulnerabilità della persona offesa*** *o alla* ***non rinviabilità della prova****, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.*

Alla Segreteria del Procuratore, con preghiera d'inoltro a tutti i magistrati dell'ufficio, a seguito del visto del Procuratore della Repubblica.

Ringrazio

Cordialità

Marco Colamonici

Si dia corso

VISTO
Messina, li 31/03/2025
Il Procuratore della Repubblica
Antonio D'Amato

Corte Costituzionale

- Con la sentenza n. 16/2025, la Corte ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le* ***vacazioni successive alla prima,*** *dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione*".
- Con la sentenza n. 31/2025, la Corte ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del* ***reddito di cittadinanza*** *dovesse essere* ***residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché*** *prevedere «****per almeno 5 anni****»*".

Sezioni Unite

Questioni pendenti

- Se la **revoca della confisca di prevenzione** a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti e valutati.

Questioni decise

- Sentenza Numero: 10869, deposito del 18 marzo 2025
 Decisione: *Le Sezioni Unite penali hanno affermato che è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice* ***rigetti la richiesta di incidente probatorio****, avente ad oggetto la* ***testimonianza della persona offesa*** *di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla* ***insussistenza della vulnerabilità della persona offesa*** *o alla* ***non rinviabilità della prova****, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.*
- Sentenza Numero: 11969, deposito del 26 marzo 2025
 Decisione: *Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:*
 - *integra il reato di* ***indebita percezione di erogazioni pubbliche*** *previsto dall'****art. 316-ter cod. pen.*** *l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva;*
 - *in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva,* ***il reato è unitario a consumazione prolungata***

quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che ***la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo.***

- Se, in caso di **confisca di prevenzione** avente ad oggetto **beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo**, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.
 Decisione: *In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum.*

Principali decisioni in materia di diritto sostanziale

- Sentenza Numero: 8022, deposito del 27 febbraio 2025
 La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro il patrimonio, ha affermato che la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un ***"patto di quota lite"*** *sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l'atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all'****art. 643 cod. pen.****, posto che il divieto del "patto di quota lite" tra avvocato e cliente si giustifica in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense.*
- Sentenza Numero: 8886, deposito del 4 marzo 2025
 La Terza Sezione penale, in tema di contrabbando doganale, ha affermato che la ***detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali****, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto sanzionata come* ***mero illecito amministrativo*** *ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto.*
- Sentenza Numero: 8269, deposito del 28 febbraio 2025
 La Terza Sezione penale, in tema di finanze e tributi, ha affermato che integra il fumus del ***delitto di dichiarazione infedele*** *l'****omessa indicazione****, nella dichiarazione dei redditi, dei* ***proventi conseguiti tramite l'accredito di criptovalute****, derivanti dalla cessione di opere d'arte o dell'ingegno digitali, incorporate in un non fungible token, nel caso in cui il valore normale dei menzionati proventi, convertiti in valuta corrente,* ***superi le soglie di punibilità*** *previste dal disposto di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, costituendo l'ammontare di tale accredito reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.*
- Sentenza Numero: 11169, deposito del 20 marzo 2025
 La Quarta Sezione penale, in tema di ***violazioni della normativa antisismica****, ha affermato che il giudice, nel caso in cui ritenga che* ***non sussiste la doppia conformità delle opere, non può ordinarne automaticamente la demolizione****, ma, ex art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è tenuto a valutare, all'esito di acquisizioni tecniche che non siano già in atti, se sia possibile conformare le stesse alle*

prescrizioni antisismiche, indicando eventualmente con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se non già realizzati.

Principali decisioni in materia di diritto processuale

- Sentenza Numero: 8379, deposito del 28 febbraio 2025
 La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che ha applicato la misura cautelare del ***divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa****, con adozione delle* ***particolari modalità di controllo*** *previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente una* ***misura più afflittiva****, ove sia accertata la* ***non fattibilità tecnica*** *delle anzidette modalità di controllo, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare od attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità.*
- Sentenza Numero: 8927, deposito del 4 marzo 2025
 La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di ***archiviazione*** *per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua* ***prescrizione****, che* ***contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell'indagato****, è* ***abnorme*** *e, pertanto,* ***ricorribile per cassazione****, nel caso in cui ratione temporis non sia impugnabile con il rimedio previsto dall'art. 115-bis cod. proc. pen.*
- Sentenza Numero: 9161, deposito del 5 marzo 2025
 La Sesta Sezione penale ha affermato che non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti ex lege e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il ***giudice dell'udienza preliminare****, che abbia ritenuto di disporre* ***perizia*** *per la* ***trascrizione delle intercettazioni****, erroneamente differisce la trattazione del processo in attesa del deposito dell'elaborato peritale, essendo la prova costituita dalle registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi.*